



PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ART. 1 - FONTI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 "*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*", della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "*Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi*" e dell'art 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l'Attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto sono attribuite alla Provincia.
2. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e loro successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento del Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991, dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" nonché dal Vigente "*Regolamento Provinciale per l'Autorizzazione e la Vigilanza dell'Attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto*".
3. In attuazione di quanto previsto all'art. 105, c. 3, lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di Idoneità Professionale all'esercizio della Attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto.

ART. 2 - COMMISSIONE PROVINCIALE

1. Ai fini dell'espletamento degli esami per il conseguimento dell'Attestato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto, è istituita apposita Commissione Provinciale.
 2. La Commissione, i cui componenti vengono individuati con Deliberazione della Giunta Provinciale, ha la seguente composizione:
 - Il Dirigente responsabile del Servizio Trasporti, con funzioni di Presidente, o un dipendente del Servizio appartenente alla categoria D all'uopo delegato;
 - un Rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, esperto in materia indicato dal Direttore dell'Ufficio;
 - un Rappresentante dell'Ufficio Provinciale dell'ACI-PRA, esperto in materia, Indicato dal Dirigente dell'Ufficio;
 - due Rappresentanti tra quelli designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Autoscuole - A.P.A - Revisioni - Esami ed Abilitazioni del Settore Trasporti.

4. Ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione ed al Segretario della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna prova della sessione di esame, di importo pari a quello spettante ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione alle sedute dell'Ente. Il gettone di presenza comprende anche la fase preparatoria delle prove. Il Segretario è tenuto a svolgere tali funzioni fuori dall'orario di servizio o recuperare in altro momento le ore dedicate ai lavori della Commissione;
5. In corrispondenza di ciascuno dei componenti e del segretario può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza od impedimento del titolare.
6. Le sessioni della Commissione si ritengono comunque valide quando, in caso di impedimento, siano presenti almeno tre Commissari su cinque.

ART. 3 - COMPITI DELL'UFFICIO

1. Le domande di ammissione all'Esame di Idoneità Professionale sono valutate dall'Ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
 2. In caso di documentazione insufficiente, l'Ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
 3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivato parere.
 4. In caso di non ammissione all'esame l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.
 5. L'Ufficio comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.

Art. 4 - ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'Attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Vicenza ai soggetti che sosterranno con esito positivo l'esame disciplinato dal presente Regolamento.
2. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Vicenza anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.

Di ogni sessione di esame sarà data notizia tramite pubblicazione dell'apposito Bando di cui all'art. 5, presso l'Albo Pretorio dell'Ente. La Provincia curerà inoltre ogni possibile fonte di diffusione del Bando, con i media ritenuti più idonei.

ART. 5 - BANDO

1. Il Bando per l'ammissione all'esame di Idoneità Professionale all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto :
 - a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b) predispone il modello della suddetta domanda
 - c) stabilisce la data delle prove
 - d) indica le sedi e gli orari presso la quale si terranno le prove

- e) indica le materie d'esame e dettaglia i programmi

ART. 6 - REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Per l'ammissione al bando di cui al precedente art. 5, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea e risiedere stabilmente in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
 - f) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - g) essere in possesso, alla data del Bando, del diploma di Istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
2. Qualora i soggetti non siano in possesso del titolo di studio previsto dalla lett. g) del precedente comma, ai sensi dell'art 10, c.3 della Legge 8.8.91, n. 264 così come sostituito dall'art. 4 c.1 della Legge 11/94, potranno essere ammessi all'esame purché attestino di aver frequentato con profitto l'apposito corso di formazione professionale della Regione Veneto di cui i al successivo c. 5 dell'art. 10 della medesima Legge 264/91.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame - secondo il modello contenuto nel Bando, in carta legale, indirizzandola all'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Area Servizi Esterni - Settore Trasporti - Uff. Autoscuole, A.P.A., Revisioni, Esami-Abilitazioni, C.trà SS. Apostoli n.18 unitamente alla attestazione di versamento di **€ 51,00 su c/c postale n. 14547327** a favore di: **Amministrazione Provinciale di Vicenza - Sett. Trasporti - Servizio di Tesoreria** indicando nella causale la dizione "Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto previsto dall'art. 6, nonché di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi nel caso previsto all'art. 6, c. 2 del presente Regolamento.
3. Alla domanda andrà allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 8 - PROGRAMMA D'ESAME

1. L'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - Circolazione stradale
 - Trasporto di merci
 - Navigazione e legislazione complementare

- Pubblico Registro Automobilistico
 - Regime tributario del settore
2. Nel Bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta avente durata commisurata alle modalità di espletamento prescelte, nonché di una prova orale.
2. La prova orale, a cui accedono esclusivamente i candidati che superano la prova scritta, verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e sulle modalità di conduzione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. L'esame si ritiene superato a seguito della valutazione positiva della prova orale da parte della Commissione Esaminatrice.
4. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 6 il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

ART. 10 - RILASCIO DELL' ATTESTATO

1. L'Attestato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto Il Certificato di Idoneità Professionale, viene rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti, sulla base dei verbali redatti dal Segretario della Commissione esaminatrice, a coloro che siano risultati idonei, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti dell'Amministrazione.

ART. 11 - VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme o direttive Statali o Regionali in materia.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte della Giunta Provinciale.